
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (1° semestre 1927).

- A. ALBERTONI, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola, P. Galeati, 1927.

Con lena giovanile che gli fa onore, l'Albertoni si è posto al lavoro da vario tempo per la pubblicazione di una *succinta ma compiuta esposizione di insieme del diritto bizantino*, lavoro arduo e lungo del quale egli ci dà per ora un ampio schema analitico.

I singoli libri in cui l'A. divide il suo studio tratteranno delle *fonti*, del *diritto pubblico*, del *diritto penale*, del *diritto processuale*, del *diritto privato*; ma la parte del lavoro che a noi storici del diritto italiano interesserà particolarmente è quella che sarà contenuta nel libro VI sul *diritto bizantino e diritto occidentale*.

In testa ad ogni capitolo è riferita un'ampia bibliografia relativa all'argomento trattato, di somma utilità per lo studioso. Questo dell'Albertoni non è per ora, come si è detto, che uno schema di lavoro, una enunciazione in genere di questioni e di punti controversi; noi attendiamo con fiducia dall'autore di vedere quanto prima svolto ed edito almeno in parte l'ampio programma ch'egli si è prefisso, e torneremo allora a parlare di proposito della sua opera.

- F. BRANDILEONE, *Perchè Dante colloca in paradiso il fondatore della scienza del diritto canonico*, in *Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche* della R. Accad. naz. dei Lincei, ser. VI, vol. II, fasc. 2-4.

Già nel 1921 il Br. aveva accennato in un suo scritto pubblicato nell'Arch. giuridico alla soluzione della questione che ora viene di nuovo e più ampiamente trattata in questa memoria, se cioè Dante, con l'espressione fatta pronunciare a S. Tommaso relativamente a Graziano che « *l'uno e l'altro foro aiutò sì che piace in paradiso* », abbia voluto alludere ai due fori ecclesiastico e il laico o non piuttosto, come il Br. ritiene, alla duplice manifestazione del foro ecclesiastico, foro interno e foro

esterno. Con il Brandileone, e contro l'interpretazione tradizionale ribadita ora dal Tamassia e dal Torraca, si trova il Ruffini che per altro solo di sfuggita ha avuto occasione di trattare della questione. Esposti brevemente gli argomenti addotti dal Ruffini a sostegno della sua tesi e quelli contrari portati dal Tamassia e dal Torraca, l'A. mette in luce tutta la debolezza di questi ultimi, specie là dove tendono a svalutare l'importanza nel *Decretum* della trattazione del foro interno contenuta nel trattatello *De poenitentia* (c. 83, q. 3); ma, del resto poi, aggiunge il Br., non solo nel *De poenit.* Graziano può dirsi aver giovato al foro interno ma anche in tutto il Decreto, e una riprova di ciò è facile trovare nella *Summa de poenitentia* di Raimondo da Pennaforte, dove l'autore per un'opera esclusivamente riflettente il foro interno fa largo uso del Decreto di Graziano. Messa in rilievo come, sebbene nel Decreto non si riscontrino le espressioni di foro esterno o giudiziale e di foro interno o penitenziale, tuttavia ben si rinviene nell'opera di Graziano il concetto della duplicità del foro ecclesiastico, il Br. riferisce e prende in esame, con la limpidezza di espressione e l'acume critico che gli sono propri, l'opinione di coloro che negano financo l'esistenza nell'alto medioevo di un ordinamento giudiziario corrispondente al foro esterno e interno; e cioè le opinioni di Giovanni Morin e del Sohm. A proposito dell'opinione del Morin conclude ch'essa in fondo non contrasta con la tesi che Graziano abbia potuto ben giovare alla separazione dei due fori, e a proposito della infondatezza della costruzione del Sohm, già ben dimostrata da altri, il Br. senza insistervi troppo sopra, fa notare i contatti che essa ha con i risultati delle indagini del Morin che in più luoghi peraltro deforma e generalizza, e i contatti solo apparenti tra la cognizione dello svolgimento del diritto canonico avuta da Dante e quella del Sohm.

Ma la prova maggiore della fondatezza della interpretazione data dal Br. al passo Dantesco è là dove egli ritrova la fonte dalla quale il poeta ha tratto con ogni probabilità la terminologia usata dei due fori ecclesiastici e il giudizio sull'opera di Graziano in relazione a questi due fori; e cioè il commento di S. Tommaso alle sentenze di Pietro Lombardo, colui che compare a Dante insieme con l'Aquinate nella *bella ghirlanda del paradiso*. Dante ha ampia conoscenza di questo commento, e gli avvicinamenti tra il suo contenuto e vari passi Danteschi fatti dal Br. sono veramente significativi, ed appare ben convincente l'ipotesi che il poeta abbia inteso l'opera di Graziano, spesso richiamata nel detto commento, e i due fori ecclesiastici secondo la concezione avutane da S. Tommaso. Ed è proprio S. Tommaso poi che parla a Dante. «Parlando in

paradiso dell'opera di Graziano dedicata ai negozi ecclesiastici, conclude il Br., poteva san Tommaso non ripensare a quello che in terra aveva scritto sulla duplice relazione insita nei negozi medesimi? »

M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII*, in *Biblioteca della società storica subalpina*, LIII - II, Torino, Stamperia artist. nazionale, 1927.

Dopo aver accennato rapidamente ai poteri giudiziari dei conti di Savoia nelle loro terre nel secolo XIII e alla istituzione delle curie o giudicature per opera di Pietro II, il Chiaudano entra nella parte più interessante del suo lavoro col trattare diffusamente dell'ordinamento dato alle curie stesse da Pietro II e completato da Filippo I. Un terzo capitolo è dedicato a determinare la giurisdizione propria delle curie, e un quarto e ultimo a farci noto lo svolgimento in esse del processo civile, dalla citazione all'esecuzione della sentenza. Segue al testo una corretta riproduzione di 18 documenti inediti tratti dagli archivi di Torino, di Chambery e di Grenoble, di massimo interesse per il tema del lavoro.

L. COLINI - BALDESCHI, *Le « Constitutiones Romandiole » di Giovanni d'Appia*, in *Nuovi studi medioevali*, vol II, parte II, Bologna, Zanichelli.

Il Colini, appassionato ricercatore di documenti, ci ha già dato altre pubblicazioni del genere di questa quali quella degli statuti di Cingoli e quella delle costituzioni per la Marca di Bertrando di Deuc del 1336. Il gruppo di costituzioni che ora egli pubblica, tratte dall'archivio di Stato di Bologna, furono emanate dal rettore della Romandiola nel 1283 e sono quindi fra le più antiche finora conosciute, particolarmente importanti per quanto riguarda la repressione dei delitti e la sicurezza delle strade. Il testo riferito correttamente (a differenza delle precedenti pubblicazioni del Colini che lasciano a desiderare quanto a fedeltà di trascrizione dei documenti) è preceduto da una breve introduzione, nella quale avremmo desiderato per altro di vedere ancor meglio illustrate le importanti costituzioni che seguono.

G. ERMINI, *La libertà comunale nello stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz II. L'amministrazione della giustizia*, Roma, Grafia, 1927.

Si tratta della seconda parte dello studio sulla libertà comunale nello stato della Chiesa del quale già è stata pubblicata la parte relativa al governo e alla costituzione del comune nel vol. XLIX dell'Archivio della R. soc. romana di storia patria. E vengono qui particolarmente ricercati

e determinati i limiti entro i quali furono ristrette le facoltà giurisdizionali dei comuni soggetti alla Chiesa dalla superiore autorità del governo pontificio nel sec. XIII e nella prima metà del XIV.

G. MARIA MONTI, *Istituzioni e associazioni romane in Italia e in Francia durante l'alto medioevo*, in *Annali del seminario giuridico economico della R. univ. di Bari*, I, fasc. I, Bari, Cressati, 1927.

L'argomento preso in esame dal Monti, consistente nel ricercare quanto delle istituzioni sociali ed economiche romane passa attraverso l'alto medioevo a sopravvivere ancora nei secoli dopo il mille e penetra così nelle civiltà neolatine in formazione, è, come ben dice l'A., uno dei problemi storici più ampi e insieme più difficili. Il tema, trattato in modo piuttosto succinto poichè lo scritto che abbiamo sott'occhio non è che la prolusione ad un corso universitario, viene studiato relativamente alle quattro questioni in cui può essere diviso; e cioè quanto delle istituzioni scolastiche romane sia passato nel basso medioevo (l'A. limita la sua esposizione a Roma e a Napoli), se i comuni medioevali furono una continuazione diretta dei municipi romani o non piuttosto una creazione nuova del sec. XI, e così se le corporazioni medioevali possano intendersi o no come continuazione degli antichi collegi romani, e infine, passando alle associazioni religiose, quanto le confraternite che si ritrovano dopo il 1200 ebbero di comune, in rapporto alla origine, con gli antichi *collegia tenuiorum* e *funeraticia* del tempo romano.

Fra le opposte opinioni degli storici il Monti accetta quella che ritiene che, sia nel campo pedagogico che in quello costituzionale - amministrativo e in quello economico delle corporazioni, debba essere negata ogni continuità storica tra Roma e il basso medioevo, credendo invece al contrario, e ciò in base anche a sue particolari ricerche, che solo le associazioni religiose abbiano retto con ogni probabilità all'urto barbarico e continuato a vivere nei secoli dell'alto medioevo, per ricongiungersi agli ordini mendicanti del sec. XIII.

E. RUFFINI AVONDO, *Il principio maggioritario*, Torino, Bocca, 1927.

È un *profilo storico* del principio di maggioranza usato nelle votazioni degli organismi collettivi. L'A. riassume qui i risultati degli studi particolari da lui condotti sull'argomento e ci fa seguire il lento affermarsi del principio presso i greci e i romani, e l'opinione poi della Chiesa primitiva che alla valutazione quantitativa dei voti contrappone quella qualitativa, il penetrare del principio maggioritario nel mondo germanico,

la sua vasta applicazione presso i comuni italiani e poi nei vari parlamenti europei, le sue benemerenze politiche, il pensiero al riguardo dei pubblicisti della fine del medioevo, della scuola del diritto naturale, dei teorici della rivoluzione francese.

Il libretto del Ruffini, di facile e piacevole lettura, mostra la piena conoscenza che l'A. ha saputo acquistarsi del tema trattato.

P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, Hoepli, 1927.

Il Sella, sfruttando la larga conoscenza di statuti comunali ch'egli ha, raccoglie in questo volume le numerose norme statutarie relative al procedimento civile opportunamente integrandole con le opinioni dei vari giureconsulti medievali in materia procedurale, da Durante, a Bassano, a Rogerio, a Rolandino Passeggieri, a Pillio e agli altri numerosi. La materia è ordinata secondo il naturale svolgersi del processo; sicchè dopo aver parlato delle parti, della competenza, della ricasazione e astensione dei giudici, l'A. riferisce la legislazione statutaria relativa alla citazione e all'istanza e quindi al procedimento formale nelle sue varie fasi fino alla sentenza e all'esecuzione di questa. Ci sarebbe piaciuto che il Sella avesse anche posto in evidenza in questo suo lavoro i mutamenti subiti dall'ordinamento processuale nel periodo comunale, là dove egli invece, forse con scarso criterio storico, accomuna spesso, nel configurarci un istituto, norme statutarie ad esempio dei secoli XII e XIII con altre dei tardi statuti dei secoli XV e XVI. Ma l'opera del Sella ci è particolarmente utile, d'altro lato, a farci conoscere quanto di materia procedurale trovasi nei numerosi statuti e trattati medievali di diritto spesso di difficile consultazione.

M. VIORA, *Il senato di Pinerolo*, in *Biblioteca della società storica subalpina* LIII - I, Torino, Miglietta, 1927.

Dei quattro senati o supreme magistrature della monarchia di Savoia erano stati finora sufficientemente illustrati solo quelli di Piemonte, di Savoia e di Nizza. Il Viora ci offre adesso un'ottima illustrazione storica anche del senato di Pinerolo, e ci permette di conoscere la vita del senato pinerolese, dalla sua istituzione con l'editto del novembre 1643 fino alla sua soppressione con l'editto dell'ottobre 1729, attraverso le varie trasformazioni che avvengono in questo periodo nella sua costituzione. Lavoro questo del Viora condotto con sano criterio scientifico direttamente sui documenti dell'archivio di stato di Torino, documenti spesso opportunamente riferiti nel testo.

GIUSEPPE ERMINI.